

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 97 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/152 CC NAS RG del 22.08.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/152 del 22.08.2016, ore 15:30, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo, in riferimento all'ispezione di carattere igienico-sanitaria del giorno 22.08.2016, ore 09:30, unitamente all'App. S. MESSINA Roberto, presso la Comunità Alloggio per anziani, sita a Vittoria in via Cavour n.° 158, gestita dalla società "I MIGLIORI ANNI" s.r.l.s., di cui risulta titolare il Sig. **GHIANI Giuseppe**, nato a Vittoria il 29.08.1973 e ivi residente in via Enrico Cialdini n.° 40;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico del sopradetto Sig. Ghiani, nella sua qualità di Titolare della Comunità Alloggio, oltre alla violazione contestata con il verbale n.° 2016/151 del 22.08.2016, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193 per "*avere omissso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (mancanza del prescritto Piano di Autocontrollo HACCP e relative schede di verifica delle pulizie dei locali, monitoraggio temperature frigo, etc)...*";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta prevista ai sensi dell'art.16. della L.689/81;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 31.08.2016, ore 11:47, a mani dello stesso Sig. GHIANI Giuseppe, nella spiegata sua qualità, il quale ha dichiarato nulla, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi, presentati dal ricorrente Sig. GHIANI Giuseppe, nella qualità, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° E-00243 del 26.09.2016;


Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E- 2739/Affari Generali del 26.10.2016 che sostanzialmente esprime parere negativo sulla archiviazione richiesta dalla parte, stante la ammissione dei fatti, ma si esprime favorevolmente per la applicazione del minimo edittale;

Visto il verbale di audizione della parte, avvenuta in data 15.12.2016, su convocazione con lettera prot. n.° 3010/Affari Generali del 5.12.2016, giusta espressa richiesta della parte medesima di essere sentita e lette le dichiarazioni rese in quella sede;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. GHIANI Giuseppe, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Come fatto rilevare nelle controdeduzioni dai NAS la parte ammette la propria responsabilità, determinata dal fatto che lo stesso non era ancora in possesso delle necessarie autorizzazione a causa della lentezza burocratica nel rilascio da parte della autorità preposte, che ha portato il ricorrente a prescindere dalle stesse ed iniziare la attività senza aver predisposto il piano di autocontrollo. Tuttavia ciò non costituisce una esimente, potendo lo stesso attraverso gli strumenti amministrativi legittimi indurre le autorità preposte al rilascio di quanto richiesto in presenza dei presupposti entro i termini di legge ove non fossero stati rispettati.

In considerazione della assenza di precedenti e soprattutto per la accertata presenza dei requisiti igienico sanitari rilevata dal NAS, la sanzione può essere ridotta nella misura minima e può essere concesso il beneficio del pagamento rateale nella misura massima di un anno, tenuto conto che l'attività è appena iniziata.



Concorda anche il NAS sulla applicazione della misura minima della sanzione come chiesta dal ricorrente.

Rilevata, quindi, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. GHIANI Giuseppe, in premessa generalizzato, nella qualità di Titolare della Comunità Alloggio per anziani, sita a Vittoria in via Cavour n.° 158, gestita dalla società "I MIGLIORI ANNI" s.r.l.s., di cui egli risulta il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, in dodici rate mensili, la prima entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 25,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.041,00 (euro millequarantuno/00)

da versare:

- quanto ad €. 1.000,00 in dodici rate mensili di €. 83,34 ciascuna tramite *c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa-* indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (verbale n.° 2016/152 CC NAS RG del 22.08.2016) e della presente ordinanza e la rata (da 1 a 12);

- quanto ad €. 41,00 da pagare in unica soluzione tramite *c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa* indicando le seguente causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/152 CC NAS RG del 22.08.2016"*;

E' fatto obbligo di esibire l'originale delle singole rate o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GHIANI Giuseppe**, residente in Vittoria (RG) in via Enrico Cialdini n.° 40;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri NAS di Ragusa, via G. Perlasca n.° 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 22-12-16

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

